



## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) TOMMASI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - DANIELA CATERINO

Seduta del 23/01/2020

### FATTO

In relazione a due contratti di finanziamento, il primo rimborsabile mediante cessione del quinto della retribuzione e il secondo assistito da delegazione di pagamento, entrambi stipulati il 18/1/2016 ed estinti anticipatamente previa emissione dei conteggi estintivi del 3/5/2019, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

A) in relazione al contratto di cessione del quinto n. \*6976, il rimborso, secondo il criterio *pro-rata temporis*, della complessiva somma di € 1.445,85, a titolo di commissioni rete distributiva (€ 1.239,30) e commissioni di gestione (€ 206,55);

B) in relazione al contratto di delegazione di pagamento n. \*1980, il rimborso, secondo il criterio *pro-rata temporis*, della complessiva somma di € 1.028,70, a titolo di commissioni rete distributiva (€ 1822,96) e commissioni di gestione (€ 205,74).

Per entrambi i contratti richiede, altresì, gli interessi legali dalla data dell'estinzione anticipata e le spese per l'assistenza difensiva, quantificate in € 500,00.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo per entrambi i contratti la natura up-front delle commissioni rete distributiva (*rectius* provvigioni), in quanto remunerano attività propedeutiche e preliminari alla conclusione del contratto e, pertanto, non sono suscettibili di rimborso in caso di estinzione anticipata, come peraltro specificato nel modulo SECCI (richiama plurime decisioni dei Collegi ABF).

Afferma inoltre l'avvenuto rimborso in sede di conteggio estintivo delle commissioni di gestione (€ 206,55 per la cessione del quinto n. \*6976 ed € 205,74 per la delegazione di pagamento n. \*1980), stante la natura *recurring* delle stesse specificata in entrambi i



contratti e l'infondatezza della richiesta di rimborso delle spese legali, stante il carattere stragiudiziale del presente procedimento e la natura seriale della controversia. Pertanto chiede di respingere il ricorso.

## DIRITTO

Il ricorso è meritevole di accoglimento, nei limiti e per le ragioni di seguito esposte. In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*.

*“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”*.

Inoltre, con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, questo Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.

Fatte queste premesse, con riferimento al caso di specie, questo Collegio rileva quanto segue.

Tanto con riferimento al contratto di cessione del quinto, quanto rispetto al contratto di delegazione di pagamento, la voce di costo denominata “commissione rete distributiva” è riferibile da contratto a prestazioni che si concludono al momento della stipula del finanziamento. La voce è pertanto da qualificarsi come *up front* e va quindi restituita secondo la curva degli interessi come desumibile dal piano di ammortamento versato in atti e non contestato dal ricorrente.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Quanto invece alla voce di costo riferita alla commissione di gestione, risulta *de plano* qualificabile come *recurring* per entrambi i contratti e dunque andrà restituita *pro rata temporis*.

Sulla scorta del riferito orientamento, il Collegio ritiene rimborsabili le voci di costo come configurate nelle seguenti tabelle, che tengono in considerazione i rimborsi già effettuati dei quali è evidenza in atti:

a) contratto di cessione del quinto n. \*6976

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	39
rate residue		81

TAN	▶	4,926%
% da retrocedere		48,07%

	restituzioni				tot ristoro
	importo	in proporzione lineare	in proporzione con gli interessi	rimborsi	
commissione rete distributiva	€ 1.836,00	€ 1.239,30	€ 882,64	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 882,64
commissione di gestione	€ 306,00	€ 206,55	€ 147,11	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 0,00
		€ 0,00	€ 0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 0,00
		€ 0,00	€ 0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 0,00
		€ 0,00	€ 0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 0,00
		€ 0,00	€ 0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 0,00
rimborsi senza imputazione				<input checked="" type="checkbox"/>	€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 882,64
rimb già effettuati, decurtati	€ 206,55
voci da rimborsare	2
- in proporzione lineare	1
- in proporzione con gli interessi	1
interessi legali	si

b) contratto di delegazione di pagamento n. \*1980

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	39
rate residue		81

TAN	▶	5,923%
% da retrocedere		48,52%

	restituzioni				tot ristoro
	importo	in proporzione lineare	in proporzione con gli interessi	rimborsi	
commissione rete distributiva	€ 1.219,20	€ 822,96	€ 591,54	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 591,54
commissione di gestione	€ 304,80	€ 205,74	€ 147,88	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 0,00
		€ 0,00	€ 0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 0,00
		€ 0,00	€ 0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 0,00
		€ 0,00	€ 0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 0,00
		€ 0,00	€ 0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 0,00
rimborsi senza imputazione				<input checked="" type="checkbox"/>	€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 591,54
rimb già effettuati, decurtati	€ 205,74
voci da rimborsare	2
- in proporzione lineare	1
- in proporzione con gli interessi	1
interessi legali	si



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Non può infine trovare accoglimento la richiesta di rimborso delle spese di assistenza difensiva, stante la natura seriale del ricorso.

**P.Q.M.**

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.474,18, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
BRUNO DE CAROLIS